

Decreto n. 5 /2019



cds - Giustizia amministrativa
TAR-RM - TAR Lazio - Roma
Decreto
Prot. n. 0000005 - 10 01 2019 - REGISTRAZIONE



cds 000117592600

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Prima

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 270 del 14 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite le materie per l'anno 2019 fra le Sezioni esterne di questo T.A.R. - sede di Roma a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 271 del 14 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite, per l'anno 2019, le materie nell'ambito della Sezione Prima;

Considerata la necessità di integrare il succitato decreto n. 271/2018 in quanto, per mero errore materiale, non sono stati menzionati, nell'ambito delle materie assegnate alla sezione prima, i ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti dell'Agenda Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), già attribuiti alla competenza della sezione prima con decreto n. 270/2018;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 (recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa") e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 2 recante "ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visti i prospetti statistici relativi al numero dei ricorsi depositati nel 2018 nelle sezioni prima, prima *bis*, prima *ter* e prima *quater*;

Sentiti i Presidenti delle sezioni interne della sezione prima;

DECRETA

Art. 1

1. I ricorsi assegnati alla Sezione per l'anno 2019 sono così ripartiti:

Alla SEZIONE PRIMA

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);



- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Avvocatura Generale dello Stato;
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;
- Corte dei Conti;
- DIS, AISI, AISE;
- Ministero della Giustizia, con esclusione dei ricorsi:
 - avverso il Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - relativi ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;
 - relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - relativi al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento di somme dovute per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (l. n. 89/2001);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Alla SEZIONE PRIMA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
- Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero dell'Interno, limitatamente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ministero della Difesa;



- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente al Dipartimento della funzione pubblica;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Alla SEZIONE PRIMA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) e Federazioni Sportive Nazionali;
- Ministero dell'Interno, con esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dei ricorsi in materia di pubblico impiego.

Alla SEZIONE PRIMA QUATER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.;
- Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio, ad eccezione del Dipartimento della funzione pubblica;
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.);
- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi:
 - avverso il Dipartimento della Polizia Penitenziaria;
 - relativi ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;
 - relativi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e con esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Ordini professioni legali: avvocati e notai;
- Regioni, Enti, Aziende ed uffici vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità e di "quote latte".

Art. 2

1. Per assicurare una maggiore celerità nella decisione delle controversie evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione interna, di ricorsi presupposti, la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avviene trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione interna competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza di merito.



Art. 3

1. Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

Art. 4

1. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti e i comportamenti degli enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle Amministrazioni, sono assegnati alla sezione interna competente alla trattazione dei ricorsi proposti avverso l'Amministrazione di riferimento.
3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla Sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.
4. I ricorsi di revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze di questo T.A.R. sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 5

1. Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvede con apposito provvedimento.

Art. 6

1. Il presente decreto sostituisce il proprio decreto n. 271 del 14 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Roma, 10 gennaio 2019



Carmine Volpe